

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 21.10.2025, il ricorrente chiede, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, la restituzione dell'importo complessivo di € 910,58 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 07.03.2019 ed estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 41.760,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 348,00 ciascuna.

Sono altresì oggetto di domanda il rimborso degli interessi legali, senza specificazione della relativa decorrenza al soddisfo.

L'intermediario, con le controdeduzioni, in via preliminare, chiede la sospensione del presente procedimento in quanto il Giudice di Pace di Palermo e il Tribunale di Como hanno sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con riferimento ad un ricorso intrapreso dalla convenuta al fine di far dichiarare l'erroneità di una decisione del Collegio di Palermo. In particolare, alla CGUE è stata rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48 alla luce del contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "U* Bank Austria", al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel merito, la resistente eccepisce che:

-Qualora l'istanza di sospensione non dovesse essere accolta, la richiesta di merito formulata dal soggetto ricorrente dovrebbe essere rigettata per tre ordini di motivi riconducibili alla sentenza U* Bank Austria, ai principi civilistici del divieto dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa, all'art. 6-bis DPR 180/55.

-Nel caso di specie, il contratto di finanziamento, oggetto del ricorso è stato stipulato in data 07/03/2019 e pertanto al cliente spetta il rimborso dei soli costi non maturati, come già restituiti in sede di conteggio estintivo. Infatti, in sede di estinzione anticipata dello stesso, la banca ha provveduto a restituire la somma complessiva di euro 219,19 a titolo di riduzione del costo totale del credito ex art. 125-sexies TUB (Cfr. all. conteggio estintivo allegato da parte ricorrente).

-Quanto alle "commissioni di intermediazione" va rilevato che: il contratto di finanziamento in oggetto è stato intermediato da un agente in attività finanziaria, che è soggetto distinto rispetto al finanziatore. I costi di tale attività sono noti al consumatore tramite un apposito accordo redatto con lo stesso intermediario del credito. Ciò significa che il compenso che il consumatore riconosce all'intermediario del credito deve essere rimborsato, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, direttamente dal relativo beneficiario e indipendentemente dai rapporti con il finanziatore. Pertanto, la domanda del ricorrente diretta alla restituzione pro quota dei costi up front dei terzi deve essere respinta.

-Le "commissioni di istruttoria" si riferiscono all'attività di pre-analisi durante la quale la banca accerta i requisiti minimi per poter ottenere il finanziamento. Le spese che ne derivano, di natura non ricorrente, risultano a carico del cliente. Pertanto, tali costi sono non retrocedibili.

-Tali voci di costo sono state oggetto di specifica voce contrattuale ed è stato espresso un giudizio di prevalente conformità da parte della Banca d'Italia rispetto alla struttura organizzativa adottata dall'intermediario convenuto. Infatti, il prestito erogato al cliente si presenta complesso, richiedendo di conseguenza una struttura intera articolata, che sia deputata sia alla fase istruttoria che alla fase di erogazione, così apparendo giustificato l'addebito delle commissioni di istruttoria.

-A conferma della posizione assunta, si citano le decisioni del Collegio di Milano n. 22815 del 2021 e n. 22927 del 2021.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, chiede di decurtare le somme già corrisposte al cliente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale di un contratto di finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali, nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo.

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

L'intermediario ha prodotto un allegato contenente un elenco di procedimenti sospesi o rinviati a lungo termine, aventi medesimo oggetto del caso di cui si tratta, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riconoscendone il carattere pregiudiziale e decisivo ai fini della decisione nel merito.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo

giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Peraltro, nel caso di specie, non sembrerebbe sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Tanto precisato, si osserva che in ogni caso non risulta in atti prova della litispendenza, posto che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, ai fini della litispendenza non è sufficiente la mera notifica dell'atto di citazione da parte dell'intermediario, essendo invece necessaria la prova dell'iscrizione a ruolo della causa, quale indice di serietà dell'azione.

Da ultimo, si rileva che secondo le Disposizioni ABF in caso di litispendenza non sembrerebbe prevista la sospensione del procedimento ma, piuttosto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Sulla stessa eccezione si è già pronunciato il Collegio di Palermo nella decisione n. 1500 del 11/02/2025, secondo cui “va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti”.

La sussistenza del diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro-rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai

ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Si fa presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso “in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione de “l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha concluso che “prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di

arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF e tenuto conto della descrizione contrattuale delle relative clausole:

1) le “spese di istruttoria” sono qualificate come *up front*, in quanto remunerative di attività che precedono la conclusione del contratto;

2) i “costi di intermediazione” sono qualificati come *up front*, in quanto in quanto la clausola contenuta nel conferimento di incarico (sottoscritto da parte ricorrente) contiene la descrizione di attività circoscritte alla fase preliminare del contratto.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 498,59, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,10%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,12%						
Spese di istruttoria pratica				575,00 €	Up front	Curva degli interessi	219,19 €		219,19 €
Costi di intermediazione				1.307,95 €	Up front	Curva degli interessi	498,59 €		498,59 €
Ulteriori rimborsi								219,19 €	-219,19 €
Totale									498,59 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 498,59, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE